

Appunto per l'audizione innanzi alle Commissioni riunite II e XII della Camera dei Deputati del 25 giugno 2019.

I confini tracciati dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza nr. 207 del 2018 ed il conseguente percorso praticabile del legislatore in tema di aiuto al suicidio.

Onorevoli Deputati,

la Corte Costituzionale, nell'ordinanza depositata il 16 novembre 2018, ha tracciato confini ben precisi, che, a mio giudizio, non possono essere elusi dal legislatore.

Il primo riguarda la punibilità dell'aiuto al suicidio, ritenuta non solo conforme a Costituzione, ma inscindibilmente connessa alla dignità umana.

Ogni intervento riformatore in materia non può, perciò, incidere sulla rilevanza penale delle condotte di aiuto al suicidio fino ad escluderla del tutto.

La Consulta ha, peraltro, illustrato la *ratio* di tale suo giudizio, individuandola nel fatto che *“l'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio –rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei- è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”*.

La precisazione della *ratio* dell'incriminazione è importante perché fissa un limite di sostanza oltre che di forma.

Dalla *ratio* discende, infatti, un'importante caratterizzazione del confine, che attiene alla portata, oggettiva e soggettiva, del divieto stesso; se, infatti, la *ratio* è quella di impedire la messa in pericolo della dignità dell'uomo, fondamento degli altri diritti, l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può non essere senza eccezioni e non può non colpire ogni condotta che valga, nei fatti, ad eludere l'osservanza di tale divieto.

Non solo.

Per evitare che il divieto venga neutralizzato sciogliendolo nella nebulosità di un vago principio, la Corte ha messo in guardia dal fare ricorso ad una *“concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite”*.

Il che significa, in altri e ancor più chiari termini, che in questa materia non solo è fuori luogo ma è, altresì, pericolosamente fuorviante fare appello alla autodeterminazione individuale, giacché proprio con riferimento al bene-vita risulta in modo evidente come mai si possa parlare di un'autodeterminazione senza limiti.

Vi sono, infatti, dei beni, e fra questi la vita e la libertà, che non possono essere oggetto di disposizione perché disporne significherebbe rinunciare alla dignità stessa di uomo.

Con riferimento specifico alla indisponibilità del bene libertà, non può non essere richiamato quanto statuito di recente sempre dalla Corte Costituzionale in tema di prostituzione, laddove ha escluso che si possa riconoscere nel nostro ordinamento un *“diritto”* a prostituirsi (sent. nr. 141/2019).

Da ciò discende che al legislatore, specifica la Corte, incombe il dovere di *“vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide”*, creando attorno al soggetto –tentato per le sue condizioni di vita ad auto-annientarsi- *“una cintura protettiva, inibendo a terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui”*.

Ad ulteriore conforto del proprio assunto, la Consulta richiama la giurisprudenza, assolutamente conforme, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E non sembra irrilevante sottolinearne la sintonia.

Riassumendo, nella prospettazione della Corte:

- il bene vita non è disponibile, quindi la sua dismissione non può essere oggetto di consenso, esplicito, tacito o presunto;
- non c'è un *“diritto”* a morire e, dunque, non può esserci pretesa ad avere cooperazione di terzi nella deliberazione suicidiaria;
- per fare in modo che il divieto non venga aggirato e la protezione della dignità della persona che versa in condizioni di debolezza e vulnerabilità sia effettiva, il divieto non può che avere portata ampia e riguardare chiunque.

In definitiva, quali confini devono ritenersi invalicabili per il legislatore?

- la rilevanza penale dell'aiuto al suicidio;
- la punibilità di ogni condotta, e da chiunque posta in essere, di aiuto al suicidio.

Per ulteriormente chiarire il proprio assunto, la Corte prende in esame la posizione di colui che, per competenze e prossimità relazionale, è il principale destinatario di eventuali richieste della persona debole e vulnerabile di assistenza al suicidio: il medico.

E' il medico, infatti, che deve vigilare affinché le persone in condizioni di vulnerabilità non vengano esposte ad abusi nelle fasi del fine-vita, facendo in modo che non ci sia il *"rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire la paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza –in accordo con l'impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010- sì da porlo in condizione di vivere con intensità ed in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza"*.

Pertanto, non solo il medico non può essere annoverato fra i soggetti che possano in qualsiasi modo essere esonerati da responsabilità, ma è in particolare il medico che è chiamato a sorvegliare e prevenire possibili abusi, indirizzando il paziente verso le cure palliative, che vengono poste quali *"pre-requisito"* di qualsiasi scelta in tema di fine vita e indicate come vero presidio della dignità della persona, in alternativa a deresponsabilizzanti condotte di sostegno suicidiario.

In definitiva, precisa la Corte, si tratta di situazioni –quelle prossime al fine-vita- per le quali *"vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi"*.

Posti tali confini, la Corte chiede al parlamento di considerare la rilevanza di situazioni di persistente e insuperabile sofferenza, tale dovendosi considerare, però, la condizione del paziente che abbia già sperimentato il percorso delle cure palliative.

In che modo attribuire rilevanza ad un'eventuale condotta di assistenza ed assecondamento della pretesa suicidiaria di un paziente che versi in siffatta situazione?

Sul punto la motivazione della Corte sembra andare in contraddizione rispetto alla prima parte dell'ordinanza, laddove suggerisce un percorso – inserito nell'alveo della legge 219/2017- destinato ad integrare una fattispecie esimente da responsabilità.

Tuttavia, risulta del pari evidente che, per i limiti che la Corte stessa ha posto al legislatore, la rilevanza di condotte di tal fatta non potrà mai assurgere a causa di esclusione del fatto tipico ovvero della punibilità.

Si tratta, pertanto, nella auspicabile autonomia delle valutazioni che spettano al Parlamento, di intervenire sulla graduazione della responsabilità, introducendo fattispecie che valgano a circostanziare le condotte e, per l'effetto, a meglio modulare la pena.

D'altronde questa è la tecnica che viene utilizzata dal legislatore penale allorquando si tratta di dare maggiore spazio all'interprete per più opportunamente adeguare la fattispecie astratta al caso concreto.

Non sembra inutile riportare le osservazioni che autorevole dottrina penalistica ha svolto con riferimento alla funzione delle circostanze:

“La ratio essendi delle circostanze va ricercata in quella continua aspirazione del diritto penale a rendere il più aderente possibile la valutazione legale e a meglio adeguare la pena al reale disvalore dei fatti concreti: cioè ad una sempre maggiore individualizzazione dell'illecito penale e della responsabilità. Si ripropone in materia di circostanze il costante problema di conciliare la legalità con la migliore valutazione del fatto, con la giustizia del caso concreto. A tal fine il legislatore non si limita a tipizzare gli illeciti penali nei loro elementi caratterizzanti e differenziali, ma provvede a rendere ancora più articolata e penetrante la valutazione tipizzando gli elementi accessori del fatto” (F. Mantovani).

La previsione di circostanze del reato di aiuto al suicidio che valgano ad attenuare il trattamento sanzionatorio deve, infine, obbedire al *caveat* posto dalla Consulta quanto alla necessità di presidiare in modo efficace il divieto del suicidio assistito e di qualunque condotta eutanasica.

Il che significa introdurre fattispecie dalla portata non generica sia quanto ai soggetti che possono essere ritenuti meritevoli di un trattamento sanzionatorio attenuato (fra questi, ad esempio, non potrà rientrare il personale medico e sanitario per il ruolo di insostituibile presidio da ogni possibile abuso che la Corte Costituzionale attribuisce a tali figure

professionali e neppure chi non abbia un rapporto di convivenza qualificato con il paziente) sia con riferimento alle condizioni nelle quali si trovi colui che formula la richiesta di assistenza suicidiaria; condizioni tali da fondare uno stato emotivo del soggetto agente meritevole di essere tipizzato ai fini di una sua autonoma valutazione (peraltro già astrattamente valutabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, come sostenuto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità).

E ciò, riprendendo ancora una volta un passaggio della motivazione dell'ordinanza della Consulta, *“per scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch'essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale”*.

Domenico Airoma